



Automobile Club d'Italia

**DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITÀ AUTOMOBILISTICA
E SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI**

*Ufficio Sviluppo, Gestione e Formazione
Tasse Automobilistiche
CT*

Spett.le AGENZIA ITALIA GROUP S.r.l.
agenziaitaliagroup@pec.it

Spett.le POLO TELEMATICO AVANTGARDE
S.r.l.
info@ptavantpec.it

Spett.le ISACO NETWORK SERVICES S.r.l.
isaco-scr1@pecisaco.it

Spett.le SERMETRA S.Cons.p.A.
sermetra@legalmail.it

Spett.le SERMETRANET SERVICE S.r.l.
sermetranet@legalmail.it

Spett.le STANET S.p.A.
direzione.stanet@legalmail.it

OGGETTO: Tasse Automobilistiche - Eventi alluvionali Emilia Romagna - Sospensione termini di pagamento.

Si comunica che con deliberazione n. 823 del 22 maggio 2023, in corso di pubblicazione sul BURER, a seguito degli eventi alluvionali, la Regione Emilia Romagna ha sospeso sino al 31 agosto 2023 i termini di pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli intestati o utilizzati da coloro che risultino residenti, alla scadenza del termine ultimo di pagamento, nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Più dettagliatamente, la deliberazione prevede:

- di sospendere, dal 3 maggio 2023 sino alla data del 31 agosto 2023, per le motivazioni meglio descritte in premessa, il termine di pagamento delle tasse automobilistiche, dovute solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 1, del D.M. 462/1998
- i periodi tributari interessati dalla sospensione sono quelli con termine ultimo di pagamento rispettivamente alla data del 31 maggio, del 30 giugno e del 31 agosto
- che i pagamenti sono effettuati senza l'applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 2 ottobre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla data del 30 settembre 2023



- che la sospensione non ha rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta che resta colui che era tenuto all'obbligo tributario del pagamento all'ordinaria scadenza
- che in caso di mancato pagamento entro il 2 ottobre 2023 la sospensione dei termini di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal giorno successivo all'ordinaria scadenza tributaria prevista dall'art. 1 del D.M. n. 462/1998
- che non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato

Nella sospensione dei termini non rientrano le tasse automobilistiche riguardanti:

- le nuove immatricolazioni previste dall'art.2 del D.M. N.462/1998
- i rientri da esenzione o da interruzione dell'obbligo tributario previsti dall'art. 3 del D.M. n. 462/1998
- le targhe prova
- le tasse di circolazione

Poiché la sospensione dei termini di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta, per i contribuenti che vogliono effettuare il pagamento dei periodi tributari interessati dal differimento è disponibile la riscossione per dati dichiarati, senza sanzioni ed interessi, utilizzando la causale **“ALLUVIONE 2023 EMILIA ROMAGNA”**.

Sotto un profilo operativo, tale modalità di pagamento potrà essere utilizzato fino al 2 ottobre, previa verifica dei requisiti per:

- tutti i rinnovi di pagamento da effettuarsi ordinariamente entro il 31 maggio 2023 da parte di contribuenti residenti/con sede operativa nei comuni delle citate province alla data del 31 maggio 2023;
- tutti i rinnovi di pagamento da effettuarsi ordinariamente entro il 30 giugno 2023 da parte di contribuenti residenti/con sede operativa nei comuni delle citate province alla data del 30 giugno 2023;
- tutti i rinnovi di pagamento da effettuarsi ordinariamente entro il 31 agosto 2023 da parte di contribuenti residenti/con sede operativa nei comuni delle citate province alla data del 31 agosto 2023;

Nel segnalare che per eventuali richieste di chiarimenti permane a disposizione il Funzionario referente territoriale Ornella Altamura (o.altamura@aci.it), si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE